

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 64 del 19/12/2016	OGGETTO :
	Art. 12 L. 241/1990. Approvazione del "Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici"

L'anno **duemilasedici** il giorno **diciannove** del mese di **Dicembre** alle ore **17:30** nella solita sala delle Adunanze, convocato con avvisi scritti e notificati nei termini e nelle forme previste dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA PRIMA CONVOCAZIONE** in prima convocazione.

All' appello nominale risultano presenti:

N.	NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
1	TOLU Federico	X	
2	PINNA Elena	X	
3	MILIA Davide	X	
4	PISCHEDDA Francesco	X	
5	CANU Giuseppa	X	
6	PINNA Roberta	X	
7	PADIGLIA Andrea	X	
8	PINNA Marco	X	
9	BACCHIDDU Antonio	X	
10	NATERI Joseph	X	
11	SANTORU Tiziana	X	

Totale Consiglieri presenti n. 11

Totale Consiglieri assenti n. 0

Presiede la Seduta il **FEDERICO TOLU** in qualità di Sindaco

Partecipa con funzioni consultive e di assistenza giuridico-amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs 267/2000, il Segretario Comunale **Gavina Cocco** che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida ed aperta l'Assemblea, invitando i convocati a deliberare sull'oggetto su indicato regolarmente iscritto all'Ordine del Giorno.

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», che testualmente recita:

«Art. 12

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.»;

Visto il d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 «Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997 n. 59»;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla giunta comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto l'art. 7, del citato T.U. n. 267/2000, che testualmente recita:

«Art. 7 – Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni»;

Visto il vigente «Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

Visto il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali», e successive modificazioni;

Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- 20 aprile 2001, n. 1.1.26/10888/9.92, recante «Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi» (G.U. 27 aprile 2001, n. 97);

- 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, recante «Guida alla redazione dei testi normativi» (G.U. 3 maggio 2001, n. 101, S.O. n. 105);

che hanno trovato applicazione per la formulazione del presente regolamento;

Vista la Delibera ANAC n. 59/2013 in tema di «Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)» dell'Autorità nazionale anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto lo statuto comunale;

Con il seguente risultato della votazione,

presenti n. 11, votanti n. 11, astenuti n. 3: Bachiddu, Nateri e Santoru,

voti favorevoli n.8;

DELIBERA

1°) di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:

«REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI»

, allegato, che forma parte integrante della presente deliberazione;

2°) con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento ora in vigore, nonché ogni altra disposizione con esso contrastante.

3°) dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Gavina Cocco

IL PRESIDENTE

Federico Tolu

PARERI ex. art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

- *Visto*, per la Regolarità Tecnica:

parere Favorevole

Il Responsabile

Federico Tolu

PUBBLICAZIONE ex art 124 del D.Lgs. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile del Settore, ATTESTA che la presente Deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal g. 23/12/2016 per 15 giorni consecutivi. Attesta altresì che la presente è inserita nel Repertorio degli Atti Pubblicati all'Albo Pretorio on-line con referto n. 736 del 23/12/2016 nonchè consegnata a mani del messo notificatore ai Sigg.ri Capigruppo consiliari in data _____.

Muros li, 23/12/2016

IL RESPONSABILE

Federico Tolu

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02/01/2017

perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, co. 2 D. Lgs. n . 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3 D. Lgs. n . 267/2000)

IL RESPONSABILE

Federico Tolu



Comune di
MUROS

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVEN-
ZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER
L'ATTRIBUZIONE DI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI**

Approvato con Deliberazione del
Consiglio comunale n. ____ del _____

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dello Statuto dell'Ente, contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di Muros di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di associazioni, istituzioni, enti ed organismi pubblici e privati.

2. Il Comune di Muros nell'ambito dei propri compiti istituzionali e nei limiti del relativo competente stanziamento di bilancio, concede contributi diretti e indiretti finalizzati a conseguire le finalità, gli scopi e le attività stabilite dallo Statuto, nonché nel rispetto dei principi di sussidiarietà stabiliti dall'art. 18 della Costituzione, dall'art. 3, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000.

3. I predetti interventi, disciplinati dal presente Regolamento sono approvati con provvedimento formale della Giunta Comunale, mediante specifiche delibere assunte considerando, di volta in volta, le caratteristiche e la qualità delle proposte, tenuto presente l'interesse delle stesse, fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie a ciò destinate e la loro corrispondenza alle finalità statutarie e agli obiettivi annuali del Comune di Muros.

4. Il Regolamento ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia tutela degli interessi del Comune di Muros, dettando regole per l'individuazione e la selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare in modo da ottenere la migliore utilizzazione delle risorse e la più soddisfacente efficacia degli interventi.

5. Il presente regolamento non si applica:

- alla concessione di immobili di proprietà comunale, compresa l'assegnazione di sale o spazi pubblici per il saltuario svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche;
- alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi per i quali si provvede con apposita disciplina o sulla base della approvazione di specifiche convenzioni;
- ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche o Regolamenti per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.

4. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche con particolare riferimento all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici alle persone fisiche.

ART. 2 - NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E DELLE ALTRE UTILITÀ ECONOMICHE

1. I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad interventi, iniziative o manifestazioni singole, occasionali o di carattere straordinario oppure a programmi di interventi o attività di più largo respiro e durata, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, entro i limiti delle previsioni di bilancio in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa.

2. Per contributi o altre utilità economiche si intendono le erogazioni di denaro e le altre misure illustrate appresso aventi un diretto valore economico elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.

3. I benefici assumono la forma di contributi allorché l'erogazione economica diretta è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute.

ART. 3 - AMBITI, SETTORI E LIMITI D'INTERVENTO

1. Gli interventi singolarmente disciplinati nei successivi articoli dovranno svolgersi entro i seguenti ambiti e limiti:

- a) dovranno riguardare interessi che non esulino dalle competenze istituzionali del Comune di Muros;
- b) dovranno essere rivolti nei confronti di iniziative che non operino ai fini del conseguimento di lucro o per il raggiungimento di posizioni di vantaggio economico non legittimabili;

c) l'erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione di debita rendicontazione.

2. I settori d'intervento sono relativi a:

- attività socio-assistenziali e umanitarie;
- impegno civile, di promozione di celebrazioni civili e religiose legate alla Storia del territorio, tutela e promozione dei diritti umani;
- attività culturali, turistiche e scientifiche;
- attività educative e scolastiche;
- tutela ambientale;
- attività ludiche, ricreative e sportive;
- sviluppo economico e turistico promozionale.

3. Possono essere ammessi al contributo:

- Enti Pubblici;
- Enti Privati;
- Associazioni e Fondazioni riconosciute (art. 14 e ss. del C.C.);
- Associazioni non riconosciute e i Comitati (art. 36 e ss del C.C.);
- Organizzazioni di Volontariato;
- Organizzazioni di promozione sociale;
- Consorzi;
- Enti Ecclesiastici;
- Cooperative Sociali.

ART. 4 - NATURA DEI CONTRIBUTI

1. I benefici possono avere carattere:

- **straordinario**, quando sono oggetto di un solo intervento "una tantum", senza costituire impegno per ulteriori erogazioni o per esercizi futuri.
- **ordinario**, quando si riferiscono ad attività annuali dei soggetti previsti nell'art. 3 del presente regolamento.

2. Tutti i contributi concessi dal Comune di Muros hanno carattere facoltativo e non costituiscono diritto di continuità per l'erogazione di ulteriori contributi per le successive edizioni della medesima iniziativa o attività.

ART. 5 - INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI

Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 3 per iniziative, attività o manifestazioni intese a:

- ricercare la prevenzione e la rimozione delle cause di ordine economico, culturale ed ambientale tali da provocare situazioni di bisogno o di emarginazione;
- ricercare la promozione e lo sviluppo del benessere fisico e sociale della persona ovvero l'assicurazione di forme di protezione sociale alle fasce più deboli della popolazione;
- promuovere la sensibilizzazione, l'informazione ed il coinvolgimento sulle problematiche socio-assistenziali e l'autonomia di persone anziane o handicappate o comunque di soggetti a rischio di emarginazione al fine di favorirne la socializzazione ed evitarne l'isolamento;

ART. 6 - INTERVENTI RELATIVI ALL'IMPEGNO CIVILE, DI PROMOZIONE DI CELEBRAZIONI CIVILI E RELIGIOSE LEGATE ALLA STORIA DEL TERRITORIO E ALLA TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI

Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 3:

- per manifestazioni dirette a promuovere e sollecitare l'impegno civile dei giovani, degli adulti, degli anziani, nei rispettivi ambienti di vita;
- per iniziative aventi come obiettivo la promozione della solidarietà nazionale ed internazionale;
- per tutte le iniziative aventi ad oggetto l'esaltazione della dignità dell'uomo, dell'ambiente in cui vive, dei suoi diritti intangibili, con riferimento anche a quanto stabilito dagli organismi internazionali;

- per iniziative con lo scopo di promuovere celebrazioni o ricorrenze civili di rilevanza nazionale;
- per eventi di carattere religioso che rappresentano l'identità culturale e storica di Muros.

ART. 7 - INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITÀ CULTURALI, TURISTICHE E SCIENTIFICHE

Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 3 per iniziative, attività o manifestazioni intese a:

- favorire la promozione e lo sviluppo della cultura e del turismo anche mediante l'organizzazione di mostre, convegni, concerti e rassegne che abbiano come finalità di attivare la partecipazione dei nostri cittadini e dei turisti alla vita culturale e di intrattenimento;
- promuovere l'immagine del paese mediante convegni, mostre o interventi rivolti alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico, artistico di Muros;

ART. 8 - INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITÀ EDUCATIVE E SCOLASTICHE

Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 3 per:

- iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire, nell'ambito delle istituzioni scolastiche e dell'educazione permanente, le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, ed espositive, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne, per attività di prevenzione e recupero del disagio giovanile;
- promuovere all'interno degli Istituti Scolastici di Muros le attività curriculari ed extra curriculari;
- sostenere e promuovere le attività ricreative estive.

ART. 9 - INTERVENTI RELATIVI ALLA TUTELA AMBIENTALE

Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 3 per:

- iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale, la tutela del territorio e delle specie animali, il decoro dell'ambiente urbano;

ART. 10 - INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITÀ LUDICHE, RICREATIVE E SPORTIVE

1. Gli interventi possono essere disposti, per quanto attiene alle attività sportive, a favore dei soggetti di cui all'art. 3 per:

- l'organizzazione di manifestazioni sportive, a livello locale, cittadino, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale o per l'espletamento di attività sportive.
- l'organizzazione e la gestione di attività ludiche, ricreative e del tempo libero le cui finalità sono indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi.

2. Particolare attenzione sarà riservata agli sport che stabiliscono un corretto rapporto con l'ambiente, alle discipline di base che rivestono carattere formativo per i giovani, alle attività sportive dilettantistiche e a tutte quelle attività che vengono intraprese senza scopo di lucro.

ART. 11 - INTERVENTI RELATIVI ALLO SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO PROMOZIONALE

1. Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 3 che operano in attività economiche tradizionali o innovative.

2. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

- al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive, di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;
- al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e delle tradizioni tipiche locali;

- al concorso per la promozione turistica del paese;
- al concorso per l'attività di accoglienza e informazione turistica.

ART. 12 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Per essere ammessi al contributo è necessario che i richiedenti:

- siano dotati di statuto debitamente registrato, avente scopi conformi alla richiesta di contributo, nel quale sia prevista la possibilità di ricorrere a contributi pubblici per lo svolgimento delle attività statutarie;
- rispettino i contenuti di cui all'art. 36 del Codice Civile, in caso di mancanza di Statuto o Atto costitutivo scritto, dovrà essere compilato il modello autocertificativo in cui sono indicati gli elementi utili contrattuali (Sede, Nominativo, Scopo, Associati, Legale Rappresentante, etc.);
- non abbiano finalità di propaganda politico-partitica.

ART. 13 - INDIRIZZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. L'Amministrazione Comunale procede al riparto, anno per anno, su appositi capitoli di bilancio corrispondenti alle diverse aree di intervento, delle risorse che intende destinare ai contributi in base alle istanze di ammissione al contributo presentate dagli interessati entro il termine di cui al successivo articolo 16.

2. La valutazione delle domande ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con osservanza delle presenti disposizioni, alle quali seguiranno appositi provvedimenti dirigenziali.

ART. 14 - CRITERI

1. La concessione delle forme di sostegno è stabilita, fermo il disposto dell'art. 13, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) Nella determinazione del contributo di carattere ordinario si tiene conto in via prioritaria:
 - che i richiedenti abbiano sede o residenza ed operino prevalentemente nell'ambito territoriale di interesse del Comune di Muros;
 - attività promozionale svolta a favore del territorio, con particolare rilevanza agli aspetti educativi, sociali verso i minori e anziani.
- b) Nella determinazione del contributo di carattere straordinario si tiene conto:
 - della rispondenza dell'iniziativa alle finalità statutarie del Comune di Muros;
 - della valenza dell'iniziativa sotto il profilo della promozione culturale, sportiva e turistica; a tal proposito deve essere presentato il programma delle iniziative e delle manifestazioni, attraverso apposita relazione fornendo i dettagli necessari per consentire una completa valutazione delle proposte indicando tempi e luogo di svolgimento delle stesse;
 - dell'idoneità dell'apparato organizzativo a supporto dell'iniziativa;
 - perseguimento d'interessi di carattere generale con particolare riferimento ai valori della solidarietà;
 - natura o iniziativa promossa con particolare riguardo a quelle svolte gratuitamente alla generalità dei soggetti o a categorie sociali svantaggiate avuto riguardo alla situazione del territorio comunale;
 - attività o iniziative volte alla prestazione di servizi non erogati o solo in parte erogati da enti pubblici;
 - tipo di organizzazione con priorità a quelle che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
 - della consolidata presenza dell'associazione nel territorio e dell'iscrizione nell'Albo delle Associazioni.

2. L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono stabilite in riferimento:

- al sostegno fornito da altri enti pubblici o privati (sponsor);
- al contributo richiesto rispetto al conto complessivo;

In linea di principio, la concessione del contributo, di norma, non potrà superare l'80% della spesa ritenuta ammissibile.

ART. 15 - CASI PARTICOLARI

In casi particolari, adeguatamente motivati e documentati, la concessione di interventi economici può essere altresì disposta a favore di enti, associazioni e comitati per interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei Paesi in via di sviluppo o per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti a eventi straordinari o calamità naturali o per iniziative umanitarie di carattere urgente ed eccezionale.

ART. 16 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

1. Le richieste di contributo di carattere straordinario, corredate della prescritta documentazione, devono essere presentate di norma 10 gg. prima dello svolgimento dell'iniziativa.
2. Le richieste di contributo di carattere ordinario, corredate della prescritta documentazione, devono essere presentate in base alle scadenze prefissate dall'Avviso Pubblico all'inizio di ogni anno.
3. Le istanze presentate non comportano alcun obbligo di accettazione da parte del Comune di Mu-ros ed i provvedimenti di diniego non possono essere oggetto di contestazione né di impugnazione giudiziale trattandosi di atti unilaterali liberi nella forma e nel contenuto.
4. La domanda, presentata su apposita modulistica predisposta dall'Ente, va indirizzata al Sindaco e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dai soggetti di cui all'art. 3.
5. Nelle domande di concessione di contributi, sia ordinari che straordinari, devono essere indicati i seguenti elementi, a seconda della tipologia richiesta:
 - denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA dell'associazione, organizzazione o ente;
 - descrizione e durata dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario dell'Ente;
 - finalità dell'intervento ed indicazione dei soggetti interessati o beneficiari;
 - dettagliato piano finanziario con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa per gli interventi, le iniziative o le manifestazioni singole o occasionali;
 - bilancio di previsione dell'anno finanziario corrente per gli interventi o le attività di maggiore rilievo che si svolgono durante tutto l'anno solare o per un'intera stagione;
 - ammontare del contributo richiesto all'Amministrazione Comunale;
 - indicazione degli eventuali contributi richiesti o elargiti da altri soggetti pubblici o derivanti da soggetti privati (sponsor);
 - impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute o il bilancio consuntivo dell'anno finanziario di concessione del contributo e, a richiesta, la relativa documentazione;
 - impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
 - dichiarazione che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali;
 - nominativo del soggetto delegato alla riscossione e modalità di pagamento prescelta ovvero codice IBAN o Conto corrente postale dell'organismo richiedente;
 - dichiarazione resa nelle forme di legge relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.
6. Laddove sia necessario la domanda stessa deve essere inoltre corredata dalle attestazioni che indichi l'applicabilità o meno della ritenuta d'acconto prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;
7. In nessun caso potranno essere erogati contributi su conti correnti non intestati univocamente all'organismo richiedente, ancorché il conto stesso sia intestato legale rappresentante.

ART. 17 - ESAME DELLA DOMANDA

1. Le domande di contributo ordinario, previa istruttoria da parte del Responsabile del Servizio sulla regolarità delle stesse, sulla base dei criteri stabiliti dall'apposito Avviso Pubblico, saranno trasmesse alla Giunta Comunale la quale ha competenza esclusiva nell'accoglimento delle istanze e nella definizione del quantum, a cui seguiranno appositi provvedimenti dirigenziali.
2. Le domande di contributo straordinario, previa istruttoria da parte del Responsabile dell'Area o del Responsabile del procedimento sulla regolarità delle stesse, sono sottoposte all'esame della Giunta Comunale la quale stabilirà il quantum, a cui seguiranno gli appositi provvedimenti.
3. I contributi possono essere erogati solo a fronte, normalmente, di spese vive, relative allo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività oggetto della richiesta. Rimane inteso che non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti, nel caso siano state svolte gratuitamente.
5. L'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti e le entrate relative all'iniziativa, manifestazione o attività specifica oggetto della richiesta.

ART. 18 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il Comune di Muros ha facoltà di concedere acconti, su indicazione dell'Amministrazione Comunale, sino ad un massimo dell'80% del contributo deliberato a condizione che la manifestazione si sia svolta o sia in corso di svolgimento, ovvero anche prima del suo svolgimento qualora si tratti di somme necessarie per il sostenimento delle relative spese, soprattutto di promozione dell'iniziativa.
2. Il saldo dell'erogazione è corrisposto a seguito della presentazione all'Amministrazione Comunale, da parte del beneficiario della stessa, della seguente documentazione:
 - sintetica relazione illustrativa sull'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata;
 - rendiconto o consuntivo con indicazione delle varie voci di entrata, delle spese sostenute e dell'eventuale disavanzo di spesa per gli interventi, le iniziative o le manifestazioni singole o occasionali;
 - bilancio consuntivo dell'anno finanziario di concessione del contributo per gli interventi o le attività di maggiore rilievo che si svolgono durante tutto l'anno solare o per un'intera stagione;
 - dichiarazione del legale rappresentante sottoscritta nelle forme di legge attestante la veridicità del contenuto del consuntivo e del bilancio stesso.

Il Responsabile dell'Area competente può richiedere la presentazione dei documenti giustificativi dei dati scritti in consuntivo o in bilancio nel caso lo ritenga opportuno.

Per la liquidazione del saldo la suddetta documentazione deve essere presentata entro 60 giorni dal termine dell'attività e/o manifestazione finanziata.

3. Qualora le previsioni di spesa e entrata subiscano delle variazioni superiori al 15% rispetto a quanto indicato nell'istanza di contributo, l'entità del contributo da corrispondere dovrà essere rivista dal Comune di Muros. Nel caso di insufficiente rendicontazione delle spese rispetto il contributo assegnato, lo stesso sarà proporzionalmente ridotto. Il contributo in ogni caso non potrà superare il pareggio di bilancio, ossia divenire un utile.
4. Ove dal consuntivo o dal bilancio presentato dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi dovesse risultare una differenza fra le spese ritenute ammissibili e le entrate relative all'iniziativa, manifestazione o attività oggetto della richiesta, di importo inferiore agli acconti già corrisposti, il Responsabile del Settore procederà al recupero della somma eccedente a carico del beneficiario.

ART. 19 - UTILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. In caso di mancata, parziale o diversa attuazione dei contributi concessi, la Giunta Comunale può disporre, con apposito atto, la revoca di quanto concesso o il recupero totale o parziale delle somme erogate in relazione a quanto realizzato.

3. Al Comune di Muros, in ipotesi di erogazione del contributo, viene riconosciuta dal richiedente la più ampia facoltà di vigilanza e controllo sulle modalità di utilizzazione dei contributi concessi.

4. È riservata in ogni caso al Comune di Muros la facoltà di richiedere ulteriore documentazione in fase di istruttoria e anche in momenti successivi.

ART. 20 - DECADENZA

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;
- non venga presentata la documentazione prescritta nel precedente art. 18, in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute o al bilancio consuntivo dell'anno finanziario;
- sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente.
- sia stata lesa, in qualunque modo, l'immagine dell'Amministrazione comunale.

2. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

ART. 21 - RESPONSABILITÀ

L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile sul piano civile, penale e amministrativo in relazione a qualsiasi degli aspetti o eventi derivanti dalla realizzazione del progetto, dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività, oggetto di contribuzione.

ART. 22 - OBBLIGO DI PUBBLICITÀ

La partecipazione del Comune di Muros all'iniziativa, a qualsiasi titolo essa avvenga, deve essere adeguatamente evidenziata su tutto il materiale promozionale e pubblicitario, sia cartaceo che multimediale all'uso predisposto, attraverso l'apposizione del logo istituzionale, nelle forme stabilite dall'Ente, e con la dicitura "*con il contributo del Comune di Muros*" pena la non ammissibilità a contributo per gli anni successivi. Copia del materiale pubblicitario deve essere trasmessa al Comune di Muros.

ART. 23 - AMBITO OGGETTIVO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, ed al fine di assolvere le funzioni dell'Albo dei beneficiari di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 118/2000, il Responsabile per la trasparenza di cui all'art. 43 del d.lgs. 33/2013, provvede alla pubblicazione, sul sito web istituzionale, degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, di cui al presente regolamento.

ART. 24 - MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE

I dati, indicati dall'art. 27, comma 1, del d.lgs. 33/2013, devono essere pubblicati nella sezione del sito web comunale "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", sotto-sezioni di secondo livello "Criteri e modalità" e "Atti di concessione". La pubblicazione delle informazioni avviene secondo modalità di facile consultazione, in tabelle in formato aperto che ne consentano l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, e che annualmente debbano essere organizzate in un unico elenco.

ART. 25 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

La pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, come richiamate dall'art. 4 del d.lgs. n. 33/2013. Ai sensi dell'art. 26, c. 4, del medesimo decreto non sono ostensibili i dati identificativi delle persone

fisiche destinatarie dei provvedimenti dei cui al presente regolamento qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni circa lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

ART. 25 - AREA COMPETENTE

Con successivo atto della Giunta sarà individuata l'Area competente per l'istruttoria delle procedure di assegnazione dei contributi e di ogni altra forma di finanziamento di cui al presente Regolamento.